



COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2025

INDICE

| | | | |
|---------|---|------|---|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento e destinazione del gettito | pag. | 3 |
| Art. 2 | Presupposto dell'imposta | pag. | 3 |
| Art. 3 | Soggetti passivi e responsabili del pagamento | pag. | 3 |
| Art. 4 | Esenzioni | pag. | 4 |
| Art. 5 | Misura dell'imposta | pag. | 4 |
| Art. 6 | Versamento dell'imposta | pag. | 5 |
| Art. 7 | Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche | pag. | 5 |
| Art. 8 | Attività di controllo e di accertamento dell'imposta | pag. | 6 |
| Art. 9 | Sanzioni e interessi | pag. | 7 |
| Art. 10 | Rimborsi | pag. | 7 |
| Art. 11 | Riscossione coattiva | pag. | 8 |
| Art. 12 | Contenzioso | pag. | 8 |
| Art. 13 | Funzionario responsabile | pag. | 8 |
| Art. 14 | Entrata in vigore e disposizioni finali | pag. | 8 |

Art. 1
Oggetto del regolamento e destinazione del gettito

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Moncalvo dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2026.
4. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo n. 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Moncalvo, in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali ricadenti nel territorio comunale, nonché i servizi pubblici locali e i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo è costituito dal pernottamento nelle strutture ricettive nonché nelle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazioni turistiche, situate nel territorio del Comune di Moncalvo, come definite, in linea di principio, dalla vigente normativa regionale in materia.
2. Ai fini del presente regolamento per locazioni turistiche devono intendersi, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 3 agosto 2017:
 - a) le locazioni brevi, come definite dall'articolo 4, comma 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
 - b) le locazioni per finalità turistiche, con contratti di durata superiore a trenta giorni.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3
Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Moncalvo.
2. Responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono:
 - a) i gestori delle strutture ricettive, come stabilito dal comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020;
 - b) i gestori delle locazioni turistiche, di cui al precedente art. 2, comma 2 del presente Regolamento, intendendosi per tali i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo dovuto per tali locazioni ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 5-ter, del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito nella Legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 180, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, e dall'articolo 5, comma 7, della Legge Regione Piemonte 3 agosto 2017 n. 13.

3. I gestori delle strutture ricettive e i gestori delle locazioni turistiche presso le quali pernottano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso e al successivo versamento al Comune di Moncalvo.
4. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune può stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono portali di prenotazione telematici, che si configurano quali destinatari finali del canone o corrispettivo dovuto per il soggiorno nelle strutture ricettive e nelle unità abitative per locazioni turistiche, attraverso modalità appositamente convenute dal Comune e comunque nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 4 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;
 - b) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Moncalvo che svolge attività lavorativa nella medesima;
 - c) gli autisti di pullman e un accompagnatore turistico ogni 25 persone appartenenti a gruppi organizzati;
 - d) i soggetti che pernottano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) il personale appartenente alla Polizia di Stato, ad altre forze armate, ai Vigili del fuoco, nonché gli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
 - g) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore;
 - h) i pazienti pediatrici fino al compimento del quattordicesimo anno di età, in cura o seguiti da ospedali, istituti, associazioni o altri enti con i quali la struttura ricettiva ha sottoscritto accordi per offrire l'ospitalità gratuita. Per questa fattispecie l'esenzione è estesa ad entrambi i genitori o ad un accompagnatore;
 - i) gli atleti, e relativo staff, oppure gli allievi di istituti/scuole e relativi docenti accompagnatori, che partecipano a eventi organizzati sul territorio.
2. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettere c), d), e), f), g), h, i) l'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva o al gestore della locazione turistica, di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Per i soggetti di cui al precedente comma 1, lettera i) la dichiarazione deve essere rilasciata dal responsabile del gruppo della scuola o del gruppo sportivo.
4. Tutte le esenzioni previste dal presente articolo devono essere indicate sia nella comunicazione trimestrale, prevista dal successivo art. 7, comma 2 del presente Regolamento, che nella dichiarazione annuale ministeriale.

Art. 5 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene

conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/2011.
3. L'imposta è applicata fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva o unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione turistica.

Art. 6 **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti passivi, entro il termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva o al gestore della locazione turistica, i quali provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciando al soggiornante la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente, conservandone copia, e al successivo versamento al Comune.
2. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art. 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche**

1. I gestori delle strutture ricettive e i gestori delle locazioni turistiche, in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta, come individuati all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di coloro che pernottano presso la propria struttura ricettiva o unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione turistica, a versare l'imposta, anche in caso di mancata corresponsione da parte dell'ospite/turista, e rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) accreditarsi al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Moncalvo, e registrare le proprie strutture in concomitanza con l'inizio dell'attività;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni e delle sanzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura/locazione del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6;
 - d) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni previste all'articolo 4;
 - e) versare al Comune, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare, e pertanto entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica di cui alla successiva lett. f). I termini di versamento sopra indicati rappresentano la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso/tardivo versamento.

Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:

- delega di pagamento modello F24;
- tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
- altre forme di versamento attivate dal Comune;

f) presentare al Comune, esclusivamente mediante il canale telematico di cui alla precedente lett. a), entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare, e pertanto entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio, la comunicazione trimestrale contenente i seguenti dati:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
- il numero dei pernottamenti esenti nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 4;
- l'imposta dovuta e incassata;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.

La predetta comunicazione deve essere trasmessa anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato.

I gestori delle locazioni per finalità turistiche con contratti di durata superiore a trenta giorni, dovranno allegare alla comunicazione trimestrale copia del contratto di affitto.

I gestori delle strutture che ospitano gratuitamente pazienti pediatrici, ai sensi di quanto indicato nell'art. 4, comma 1, lett. h), dovranno allegare alla comunicazione trimestrale idonea documentazione attestante gli accordi presi con gli ospedali, gli istituti, le associazioni o altri enti;

- g) esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i versamenti effettuati;
- h) conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, l'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune nei termini previsti dall'art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006.

3. I soggetti di cui al precedente comma 1 hanno l'obbligo di presentare esclusivamente per via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione annuale ministeriale, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i gestori sono altresì tenuti alla resa del Conto della Gestione relativo all'anno precedente.

Art. 8 **Attività di controllo e di accertamento dell'imposta**

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti previsti dal presente regolamento, sulla riscossione e sul relativo versamento al Comune dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento, nonché sulla presentazione della comunicazione e della dichiarazione di cui al precedente art. 7. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti;
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche ad esibire e/o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico inerenti all'applicazione dell'imposta;
 - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, disporre ispezioni amministrative, anche tramite l'ufficio di Polizia locale, presso le medesime.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006 e dall'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.

4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale di cui all'art. 7 comma 2 lett. f) e/o nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3, nonché nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura ricettiva o della locazione turistica, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura o della locazione turistica, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura o unità adibita a locazione turistica, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio.

Art. 9 **Sanzioni e interessi**

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta, di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento, si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5- ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. l) punto 1), del D.Lgs. 87/2024 e successivo D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 173. È possibile il ricorso al ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7, comma 3, da parte del responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7- bis del D.Lgs. 267/2000 le seguenti fattispecie previste dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento:
 - a) omesso accreditamento al sistema informativo, previsto dalla lettera a);
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente, previsti dalla lettera b);
 - c) mancata presentazione della comunicazione trimestrale, prevista dalla lettera f);
 - d) altre fattispecie previste dalle lettere d), g) e h).
4. Per le violazioni previste dal precedente comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla legge 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/1981.
5. Sulle somme incassate e non versate al Comune entro i termini previsti dall'art. 7, comma 2, lett. e) del presente regolamento, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

Art. 10 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive

scadenze, previa autorizzazione da parte dell'ufficio tributi del Comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, lett. f) del presente regolamento.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche devono trasmettere la documentazione fiscale da cui emerge l'erroneo versamento delle somme al Comune.

Art. 11
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L. 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 160/2019.

Art. 12
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 13
Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale. Il predetto funzionario provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione dell'imposta e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14
Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2026.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative nazionali e comunitarie sopravvenute.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di tributi locali e le disposizioni di cui al Regolamento generale delle entrate del Comune di Moncalvo.